



Provincia Regionale di Agrigento

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AD
ESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE**

(stralcio del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente)

**Approvato con delibera di Giunta provinciale n. 10/2009
Modificato delibera di Giunta provinciale n. 50/2010**

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento, adottato in esecuzione dell'art. 3, comma 56, della L. 244/2007 come sostituito dal comma 3 dell'art. 46 del D.L. n. 112 convertito con modificazioni con legge n. 133/08, disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione ed il relativo regime di pubblicità, al fine di assicurare l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro affidamento e di perseguire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma secondo le seguenti tipologie:

- collaborazioni ad alto contenuto professionale, implicanti un'alta professionalità (ordinariamente non rinvenibile nelle competenze del personale dell'Ente) correlata ad un'attività lavorativa sostanzialmente autonoma;
- incarichi di studio o ricerca, consistenti nello svolgimento di un'attività di studio o ricerca volta alla risoluzione di questioni o all'approfondimento di problematiche di interesse dell'Amministrazione, al cui termine, in un'apposita relazione scritta, si illustrano i risultati e le soluzioni proposte;
- consulenze, consistenti in prestazioni rese da esperti finalizzate a rendere per iscritto pareri, valutazioni, espressioni di giudizi in materie specifiche;
- altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co., occasionali).

Rientrano nella disciplina del presente regolamento gli incarichi conferiti a persone fisiche aventi le caratteristiche di cui agli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente, non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede dello stesso.

Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'Ente o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.

ART. 2 ESCLUSIONI

Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano:

- agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;

- agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, collaudo, pianificazione e progettazione urbanistica e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di opere e lavori pubblici;
- alle prestazioni consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
- agli appalti ed alle esternalizzazioni di servizi di cui al D.Lgs. 163/2006;
- agli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara;
- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- agli incarichi conferiti "intuitu personae" dal Presidente della Provincia, tra i quali quelli volti ad integrare gli organi di staff dello stesso e quelli di cui all'art. 35 della l.r. n. 9/86, come sostituito dall'art. 25 della l.r. n. 26/93 ed integrato dall'art. 6 della l.r. n. 41/96.

Sono, comunque, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e del tutto autonoma, non riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Ente, anche se rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e che comportano, per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

ART. 3 PRESUPPOSTI PER L'INCARICO

Per esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, gli incarichi di cui all'art. 1, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- Corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati ;
- coerenza dell'oggetto della prestazione con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
- inesistenza all'interno della struttura organizzativa di figure professionali idonee a svolgere l'incarico, ovvero oggettiva impossibilità di far fronte alle esigenze per le quali si provvede all'incarico con le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
- temporaneità ed alta qualificazione della prestazione oggetto dell'incarico;
- preventiva determinazione della durata, del luogo, delle modalità di esecuzione, dell'oggetto e del compenso dell'incarico;
- compatibilità della spesa con i limiti di spesa fissati nel bilancio preventivo dell'Ente.

In caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di

orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 , non è necessaria la comprovata specializzazione universitaria, fermo restando l'esperienza maturata nel settore .

I contratti di collaborazione autonoma possono essere stipulati, indipendentemente dall'oggetto della prestazione , solo con riferimento alle materie di cui all'art- 13 della l.r. n. 9/86 ed alle altre attività istituzionali stabilite dalla legge o previste negli atti di programmazione approvati, ai sensi dell'art. 29 – comma 2 lett. b) – della l.r. n. 9/86, dal Consiglio Provinciale.

ART. 4 COMPETENZA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Il Dirigente preposto al settore interessato provvede a conferire l'incarico con propria determinazione, nella quale deve attestare l'esito della richiesta di cui al successivo articolo.

ART. 5 INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

Il Direttore del settore “Risorse umane”, ricevuta la richiesta del Direttore del settore interessato all'incarico, verifica l'inesistenza all'interno della struttura organizzativa di figure professionali idonee a svolgere l'incarico, ovvero, tenuto conto delle mansioni esigibili, accerta l'oggettiva impossibilità di far fronte alle esigenze per le quali si provvede all'incarico con le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, dandone apposita comunicazione al richiedente entro cinque giorni.

ART. 6 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

L'incarico viene affidato previo esperimento di apposita procedura comparativa, il cui avviso deve indicare:

- l'oggetto dell'incarico;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata, luogo, modalità di esecuzione dell'incarico ed il relativo compenso, con le informazioni attinenti alla tipologia ed alla periodicità del pagamento;
- il termine di presentazione dei curricula e delle relative offerte;
- criteri attraverso i quali si procederà alla valutazione dei curricula e delle offerte;
- il termine entro il quale si renderà nota la conclusione della procedura;
- il settore di riferimento ed il responsabile del procedimento.

Il direttore del settore interessato, con la determinazione di approvazione dell'avviso, procede, altresì, ad approvare il disciplinare ed impegnare la spesa occorrente.

ART. 7 REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico il candidato deve possedere i requisiti e non trovarsi nelle condizioni appresso indicati:

- cittadinanza italiana o di una degli Stati membri dell'U.E.;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere muniti dei titoli culturali e professionali correlati al contenuto della prestazione richiesta.

ART. 8 PROCEDURA COMPARATIVA

La valutazione dei curricula, delle relative offerte economiche e della professionalità ed attitudine del candidato all'espletamento dell'incarico è effettuata dal Direttore del settore interessato, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui e/o di attribuzione di punteggi ai curricula presentati.

Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, sia necessario un supporto tecnico nella valutazione comparativa, la selezione verrà effettuata da un'apposita commissione, nominata dal direttore del settore interessato all'incarico, composta dallo stesso, con funzioni di presidente, e da due direttori e/o funzionari dell'Ente, di cui uno con funzioni di segretario.

La nomina dei componenti e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte.

Il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte non può essere inferiore a giorni otto, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Ente.

ART. 9 CONTENUTO DEL DISCIPLINARE D'INCARICO

Il disciplinare d'incarico deve contemplare:

- oggetto della prestazione richiesta;
- natura dell'incarico;
- compenso e modalità di pagamento;
- termini e modalità di svolgimento della prestazione ed eventuali penalità;
- facoltà di revoca a favore dell'Ente;
- divieto di intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato;

- la proprietà e l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte della Provincia dei progetti e degli elaborati consegnati nonché di eventuali programmi applicativi (software) sviluppati su incarico della Provincia;
- l'acquisizione, ove possibile, della copia sorgente e della documentazione tecnica relativa agli elaborati nel caso di programmi e procedure software;
- le cause di risoluzione per inadempimento e l'eventuale competenza del Foro di Agrigento per le eventuali controversie.

ART. 10 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito, all'incaricato potrà essere concessa la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti, l'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi ed apparecchiature informatiche della Provincia.

Potrà essere, altresì, consentito all'incaricato di avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia, pur rimanendo unico referente e responsabile dell'incarico conferitogli.

Qualora l'incaricato non svolgesse l'incarico secondo quanto stabilito nel disciplinare, è in facoltà della Provincia revocare l'incarico con adeguato preavviso, pagando il compenso dovuto per la prestazione svolta fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca, nei limiti dell'utilità dell'Ente.

ART. 11 DIVIETO DI RINNOVO

Non è ammesso il rinnovo dell'incarico.

E' ammessa la proroga della durata dell'incarico per ritardi non imputabili all'incaricato, fermo restando il compenso pattuito.

ART. 12 CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI

Il Direttore competente provvede alla determinazione del compenso, che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve, comunque, essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Ente.

La corresponsione dei corrispettivi viene effettuata di norma al termine dell'incarico. Il disciplinare d'incarico può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento.

In ogni caso il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla verifica, da parte del Direttore, del corretto e puntuale adempimento dell'incarico da parte dell'incaricato ed alla attestazione della sua regolare esecuzione, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

ART. 13 LIMITE DI SPESA

La spesa annua per gli incarichi di collaborazione viene determinata nel bilancio di previsione dell'Ente.

ART. 14 PUBBLICITÀ ED EFFICACIA

L'avviso per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere pubblicato per almeno quindici giorni all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente. Il termine di pubblicazione per seri e comprovati motivi d'urgenza può essere ridotto fino ad otto giorni. Possono essere utilizzate altre forme di pubblicità, in aggiunta a quelle predette, ritenute opportune in relazione alla natura ed all'importo dell'incarico.

L'esito della procedura comparativa deve essere reso pubblico mediante le stesse forme di pubblicità utilizzate per l'avviso sulla cui scorta è stato affidato l'incarico.

I contratti relativi a rapporti di collaborazione, ai sensi dell'art. 3 -comma 18- della L. 244/07, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web dell'Ente.

Le determinazioni presidenziali e dirigenziali con le quali vengono conferiti incarichi di cui al presente regolamento, ai sensi del comma 127 dell'art. 1 della L. n. 662/96, devono essere pubblicate sul sito web dell'Ente, complete delle generalità degli incaricati, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del direttore competente.

La trasmissione delle determinazioni di cui al precedente comma 4 al settore competente per la pubblicazione sul sito web dell'Ente è curata dal direttore che ha conferito l'incarico e, nel caso di conferimento disposto dal Presidente, dal direttore del settore "Presidenza"

ART. 15 CONSULENZE ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITÀ

Il conferimento degli incarichi di cui all'art. 19 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi spetta, previa valutazione comparativa, al Presidente della Provincia.

La valutazione comparativa, qualora fosse ritenuto opportuno dal Presidente, può essere effettuata da un'apposita commissione costituita da tre esperti di nomina presidenziale.

La commissione effettuata la valutazione propone al Presidente la professionalità più adeguata per l'incarico da espletare.

Si applicano agli incarichi di cui agli artt. 19 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi le disposizioni del presente regolamento in tema di presupposti per il conferimento, pubblicità preventiva e successiva, esecutività e quant'altro compatibile con la natura degli incarichi.

ART. 16 CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere corredati della valutazione dei revisori dei conti, cui sono trasmessi a cura del direttore del settore interessato all'incarico.

Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento superiori ad € 5.000,00, corredati della valutazione dei revisori dei conti, devono essere trasmessi alla sezione regionale della Corte dei Conti. Alla trasmissione provvede il direttore che ha conferito l'incarico o il direttore del settore "Presidenza", se l'atto di conferimento sia stato adottato dal Presidente dell'Ente. In tal caso il direttore del settore interessato all'incarico provvede a trasmettere al direttore del settore "Presidenza" copia degli atti di spesa corredati dalla valutazione dei revisori dei conti per il successivo inoltro alla sezione regionale della Corte dei Conti.

ART. 17 AFFIDAMENTO INCARICHI IN VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

ART. 18 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni in materia di affidamento di incarichi del D.Lgs. 163/2006 e del relativo regolamento di attuazione, del regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti e del regolamento per l'acquisizione in economia dei lavori, delle forniture e dei servizi.

ART. 19 DISPOSIZIONE FINALE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione per giorni quindici dopo l'esecutività del provvedimento di adozione.